

**Doc. IV-quater
n. 28**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PREIONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NEL CASO DI RICHIESTA RIVOLTA DA UN SE-
NATORE, PER PROPRIA TUTELA, ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
DI EFFETTUARE INTERCETTAZIONI DI PROPRIE UTENZE
TELEFONICHE E DI ACQUISIRE I RELATIVI TABULATI

Comunicata alla Presidenza

il 3 novembre 1998

ONOREVOLI SENATORI. — La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 6 ottobre scorso, ha esaminato alcune questioni attinenti all'interpretazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale è richiesta l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'esame della Giunta è stato sollecitato in relazione ad una richiesta sottoposta al Presidente del Senato da un senatore, che ha sollevato il quesito se sia necessario che l'Autorità giudiziaria presenti al Senato la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, a seguito della richiesta da lui rivolta, a propria tutela, agli uffici giudiziari perché vengano effettuate intercettazioni della propria utenza telefonica e perché vengano acquisiti i tabulati del traffico relativo a tale utenza nell'ambito di un procedimento penale a carico di terzi.

Successivamente, con lettera del 9 ottobre 1998, il Presidente del Senato ha assegnato alla Giunta, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento, la richiesta avanzata dall'ufficio giudiziario competente, di autorizzazione ad effettuare l'intercettazione dell'utenza telefonica corrispondente al domicilio del summenzionato senatore nonché ad acquisire i relativi tabulati telefonici.

La Giunta, nelle sedute del 6 e del 14 ottobre 1998, ha svolto la discussione sulla questione generale attinente alla corretta interpretazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione in relazione alle richieste provenienti dai senatori e rivolte all'Autorità giudiziaria, di effettuare intercettazioni di proprie utenze telefoniche e di acquisire i

relativi tabulati, sottolineando l'esigenza di non diffondere ulteriori dati relativi al nominativo del senatore interessato od all'individuazione dell'ufficio giudiziario procedente, al fine di non pregiudicare le evidenti ragioni di riservatezza poste a tutela dell'iniziativa giudiziaria in corso.

Si è aperto quindi un ampio dibattito, nel corso del quale si è registrato l'effettivo accordo di tutti i commissari sulla circostanza che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, si riferisca esclusivamente all'acquisizione dei tabulati ed alle intercettazioni di conversazioni di senatori nell'ambito di procedimenti penali pendenti a loro carico. Diversamente ragionando, tale norma costituzionale più che rappresentare una garanzia alla effettiva protezione degli interessi dei parlamentari verrebbe a costituire un concreto quanto ingiusto ostacolo alla tutela degli stessi.

L'espressa richiesta da parte di un senatore che siano effettuate intercettazioni della sua utenza telefonica o acquisiti i tabulati e la circostanza che tale richiesta attenga ad un procedimento penale, nel quale lo stesso senatore figura come parte lesa, rappresentano elementi sui quali si fonda il parere espresso, all'unanimità, dalla Giunta di non ritenere necessario che l'Autorità giudiziaria debba richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

La Giunta ha però ritenuto che l'autorizzazione in questione è sempre necessaria qualora l'Autorità giudiziaria intenda servirsi delle conversazioni intercettate o dei tabulati per aprire procedimenti a carico del senatore interessato.

Si richiede comunque, a tutela delle prerogative poste dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che l'Autorità giudi-

ziaria dia previa comunicazione all'interessato dell'intero arco temporale per il quale intende procedere alle intercettazioni o per il quale si dispone l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico. L'applicazione della misura dell'intercettazione o dell'acquisizione e utilizzazione dei tabulati oltre i periodi notificati all'interessato può quindi aver luogo esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo, debitamente informato, rinnovi all'autorità giudiziaria la manifestazione del proprio consenso.

La Giunta propone pertanto:

a) di affermare il principio che l'autorizzazione del Senato deve essere richiesta, in base all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, esclusivamente al fine dell'acquisizione dei tabulati e delle intercettazioni di conversazioni di senatori nell'ambito di procedimenti penali pendenti a loro carico,

e non, invece, nell'ambito di procedimenti penali nei quali il senatore figura come parte lesa allorché sia intervenuta la richiesta in tal senso dall'interessato;

b) di ritenere che l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, è sempre necessaria qualora l'Autorità giudiziaria intenda servirsi delle conversazioni intercettate o dei tabulati per aprire procedimenti a carico dei senatori interessati;

c) di richiedere che l'Autorità giudiziaria dia previa comunicazione all'interessato dell'intero arco temporale per il quale intende procedere alle intercettazioni o per il quale si dispone l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, al fine di consentire al senatore di rinnovare la propria manifestazione di consenso.

PREIONI, *relatore*

